



45924 / 11

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 24/11/2011

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE MARIA COSENTINO
Dott. DOMENICO GENTILE
Dott. MARGHERITA TADDEI
Dott. DOMENICO CHINDEMI
Dott. GIOVANNA VERGA

SENTENZA
N. 2913/2011
- Presidente -
- Consigliere -
- Consigliere -
- Rel. Consigliere -
- Consigliere -
REGISTRO GENERALE
N. 30402/2011

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PMT PRESSO TRIBUNALE DI ARIANO IRPINO
nei confronti di:

1) PEZZANO MICHELE N. IL 28/06/1924 * C/

avverso la sentenza n. 40/2010 TRIBUNALE di ARIANO IRPINO, del
13/04/2011

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/11/2011 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. DOMENICO CHINDEMI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Sante Spinaei
che ha concluso per

l'annullamento con rinvio

Udito, per la parte civile, l'Avv. Antonio Paglia di Vellata
che chiede l'accoglimento del ricorso del P.G.
Udit i difensori Avv.

Osserva

In fatto

Il Giudice di Pace di Castel Baronia, con sentenza in data 21/1/2010, condannava Pezzano Michele alla pena di € 50 di multa, per il reato di cui all'articolo 639 c.p. per aver deturpato e imbrattato con uno sputo l'autovettura di De Angelis Giuseppe.

il Tribunale di Ariano Irpino, con sentenza in data 18/4/2011, in riforma della sentenza, impugnata dell'imputato, lo assolveva perché il fatto non sussiste ritenendo che il semplice sputo non fosse idoneo a produrre un'alterazione quantomeno temporanea e superficiale della *res*, necessaria ai fini della configurazione del reato.

Proponevano ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ariano Irpino e il difensore della parte civile.

Il primo deduceva l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale rilevando che l'atto di sputare ripetutamente su beni altrui, sporcando e insudiciando, costituisce comportamento idoneo a imbrattare il bene stesso e a configurare il reato di cui all'articolo 639 c.p.

Nell'interesse della parte civile venivano dedotti i seguenti motivi:

- a) Violazione dell'art. 639 c.p., ritenendo gli sputi materia sgradevole e repellente, quindi atti a imbrattare, mentre il Tribunale ha fatto riferimento, erroneamente, ad un unico sputo, ma nel caso di specie, trattavasi di innumerevoli episodi.

Lamentava, inoltre, l'avvenuta confusione da parte del Tribunale dell'elemento oggettivo del reato con quello soggettivo;

- b) Violazione di legge con riferimento alla mancata individuazione del dolo generico sufficiente per la configurazione del reato di cui all'art. 639 c.p., risultando anche erronea la formula assolutoria che avrebbe dovuto essere quella del "fatto non costituisce reato" e non quella adottata del "fatto non sussiste";

Motivi della decisione

I ricorsi sono fondati.

Il Tribunale, invero, rileva come "lo sputo non appare idoneo a produrre una alterazione temporanea e superficiale della *res*, necessaria ai fini della configurazione dell'elemento soggettivo del reato", non considerando che

nella fattispecie trattavasi di diversi "sputi" e confondendo l'elemento soggettivo del reato con quello oggettivo della idoneità della condotta

Il reato di cui all'art. 639 c.p. può configurarsi allorché gli sputi, per la particolare densità, o perché reiterati, risultino idonei ad imbrattare il bene, sporcandolo e insudiciandolo.

Va, conseguentemente, annullata la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Ariano Irpino che, nella piena libertà di valutazione propria del giudice di merito, dovrà procedere a nuovo esame al fine di valutare se, nel caso di specie, gli sputi siano stati idonei o meno a imbrattare l'autovettura di De Angelis Giuseppe.

Riserva al Tribunale la regolamentazione delle spese della parte civile

P.Q.M.

Annulla l'impugnata sentenza con rinvio al Tribunale di Ariano Irpino per nuovo giudizio.

Così deliberato in camera di consiglio, il 24.11.2011

L' estensore



Il Presidente

